

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 1

Finalità

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Budo Kwai" (di seguito per brevità solo "asd").

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIJLKAM attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c. rendere consapevoli i Tesserati e Tesserate in ordine ai propri diritti, doveri obblighi e responsabilità;
- d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di *Safeguarding*, anche in conformità alle raccomandazioni del *Safeguarding Officer* istituito dalla FIJLKAM volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIJLKAM nell'ambito delle politiche di *Safeguarding*;
- h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *Safeguarding* della Società.

Art. 2

Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a. tutti i tesserati della "asd";
- b. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- c. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3

Norme di condotta

È onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

(indicare in maniera specifica, in relazione alle criticità esistenti all'interno di ciascun sodalizio, quali in concreto le azioni che si intendono attuare al fine di pervenire all'attuazione dei risultati indicati)

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona:

- predisponendo sessioni di allenamento atte a mettere l'atleta nelle condizioni di massima serenità indipendentemente dalle proprie condizioni psicofisiche di partenza, genere di appartenenza, etnia, appartenenza culturale ecc.;

- prevedere, in presenza di minori appartenenti presentanti particolari stati di esigenza fisica e/o cognitivo relazionale un inserimento atto a facilitare l'integrazione e possibile inclusione;
- b)** riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:
- Prevedere una formazione adeguata al fine di rendere il tecnico in grado di assicurare a ciascun atleta di poter essere correttamente seguito nel perseguire il proprio obiettivo sportivo;
 - Prevedere la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti;
 - Educare l'ambiente sportivo ad un linguaggio non discriminatorio;
- c)** far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:
- ascoltare l'atleta al fine di comprendere eventuali ambizioni e desideri in ambito sportivo;
 - programmare, per quanto possibile, per ciascun atleta interessato all'attività agonistica, la partecipazione alle possibili competizioni offerte dal territorio, in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;
- d)** prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:
- prevedere percorsi formativi a tecnici, genitori ed atleti volti a favorire l'educazione alimentare;
 - individuare tra i tesserati una figura di riferimento che, in relazione all'età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;
- e)** segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza:
- individuare il soggetto che deve provvedere alla segnalazione di quelle situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva;
- f)** confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- g)** attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
 - richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
 - prevedere, da parte di tecnici preposti un controllo degli spogliatoi di soggetti dello stesso genere del soggetto responsabile del controllo, onde evitare situazioni di bullismo o cyberbullismo in ambienti non controllati;
 - gestire l'attività di controllo, anche in occasione delle trasferte;
 - stabilire, in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, di permettere l'accesso a tecnici o dirigenti dello stesso genere del/gli atleta/i per finalità di controllo, possibilmente in presenza di almeno due persone di cui dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno del locale ospite;
 - imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;

h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

- prevedere l'organizzazione di riunioni che coinvolgano i genitori, i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;
- prevedere l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i genitori, i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;

i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:

- prevedere l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante lo svolgimento delle attività sociali tengano un comportamento non adeguato sia durante le normali sedute di allenamento in sede che fuori sede come gare o manifestazioni promozionali o altro;

J) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- Pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;
- Pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del *Safeguarding* nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del *Safeguarding* nominato dalla società;
- Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al *Safeguarding* office nominato dalla FIJLKAM;
- Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;

Art. 4

Tutela dei minori - Obblighi

1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIJLKAM all'atto di affiliazione
2. Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente tesserato alla FIJLKAM;
 - b. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo

sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni);

c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIJLKAM e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al *Safeguarding Officer* della FIJLKAM. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. Il Responsabile è tenuto a:

a. promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIJLKAM nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c. segnalare al *Safeguarding Officer* della FIJLKAM eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d. rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIJLKAM;

e. formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli Organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

f. valutare annualmente l'adequatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

g. partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIJLKAM.

Art. 6

Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIJLKAM e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al *Safeguarding Officer* della FIJLKAM, anche per il tramite del *Safeguarding Officer* nominato dalla Società.



2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il *Safeguarding* Office della FIJLKAM.

Art. 7

Diffusione ed attuazione

1. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 8

Sanzioni

Sarà possibile prevedere che, pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FIJLKAM, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, tra le categorie tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto:

- Richiamo
- Sospensione dell'attività sportiva per un determinato periodo
- Esclusione dalla asd

Art. 9

Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIJLKAM.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIJLKAM, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice di Condotta.
4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.